



Riunione del 2 luglio 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 53**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente - Estensore

50.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ALOISE GIOVAMBATTISTA**
- **POL. POP. ROMA 6 VILLA GORDIANI**, in persona del presidente *pro tempore*
 - **GIOVAMBATTISTA ALOISE** per avere, in data 13 aprile 2014, nel corso dell'incontro tra la Pol. Pop. Roma 6 Villa Gordiani e la USD Sales (Gara n. 2878 – Campionato 2D M Girone D) pronunciato espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro sig. Claudio Pardo, e aggredito fisicamente l'arbitro sig. Claudio Pardo afferrandolo per il collo, con violazione dell'art. 14, Statuto FIPAV, dell'art. 16, Statuto FIPAV, dell'art. 19, RAT FIPAV;
 - **POL. POP. ROMA 6 VILLA GORDIANI**, in persona del presidente *pro tempore*, per avere il proprio tesserato Giovambattista Aloise, in data 13 aprile 2014, nel corso dell'incontro tra la Pol. Pop. Roma 6 Villa Gordiani e la USD Sales (Gara n. 2878 – Campionato 2D M Girone D) pronunciato espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti dell'arbitro sig. Claudio Pardo, e aggredito fisicamente l'arbitro sig. Claudio Pardo afferrandolo per il collo; con violazione dell'art. 9, Statuto FIPAV, dell'art. 16, Statuto FIPAV, dell'art. 2, RAT FIPAV; con estensione del capo di incolpazione *ex art. 55, Reg. Giur. FIPAV*, al sodalizio Pol. Pop. Roma 6 Villa Gordiani.

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, *Reg. Giur.*, nei confronti del tesserato sig. Giovanbattista Aloise e del sodalizio Pol. Pop. Roma 6 Villa Gordiani in relazione al predetto capo di incolpazione regolarmente contestato.

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, gli incolpati non facevano pervenire alcuno scritto difensivo, fermo restando che il sodalizio, in data 14/04/2014, aveva fatto pervenire al Giudice Sportivo, a mezzo mail, una lettera di scuse per il comportamento tenuto dai propri tesserati durante l'incontro nel quale si erano verificati i fatti contestati .



La Commissione Giudicante Nazionale, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 2 luglio 2014 nella quale nessuno compariva per gli incolpati

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva per l'applicazione delle sanzioni richieste;

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto trasmesso in data 23 aprile 2014 alla Procura Federale da parte del Giudice Unico Provinciale di Roma; esposto a mezzo del quale veniva segnalata la condotta del tesserato sig. Giovanbattista Aloise, resosi protagonista dei fatti meglio descritti nel capo di incolpazione; unitamente all'esposto venivano trasmessi : copia degli atti di gara, copia del supplemento di referto sottoscritto dall'arbitro (parte offesa), copia del comunicato del Giudice Unico Provinciale e copia di una lettera di scuse fatta pervenire dal sodalizio incolpato.

Dall'esame della documentazione acquisita emerge che in occasione della gara in questione, prima il capitano del sodalizio incolpato e poi l'allenatore, si erano rivolti in modo offensivo e minaccioso nei riguardi del primo arbitro, venendo per questo penalizzati, quindi espulsi ed infine squalificati.

L'allenatore sig. Aloise, peraltro, si era reso protagonista di un'ulteriore gravissima condotta, aggredendo fisicamente l'arbitro stesso e venendo costretto a desistere dalla propria azione solo a seguito e per effetto dell'intervento di alcuni atleti della squadra avversaria.

Per tali fatti il Giudice Unico Provinciale disponeva la squalifica del capitano per tre giornate effettive, mentre nei riguardi dell'allenatore, previa sospensione cautelativa da ogni attività federale per giorni 180, disponeva trasmettersi gli atti alla Procura Federale per la valutazione in merito all'applicazione di ulteriori sanzioni.

I fatti nella loro storicità devono ritenersi accertati, sia perché asseverati dal referto di gara, fonte primaria di prova, sia perché esplicitamente ammessi dal sodalizio incolpato il quale, nella lettera trasmessa al Giudice Unico Provinciale ha definito inescusabile la condotta dei propri tesserati nella gara in questione, qualificandola come manifestazione di violenza ed anticipando la propria intenzione di infliggere ulteriori sanzioni ai due tesserati, oltre quelle che sarebbero state disposte dal Giudice Sportivo.

L'assoluto silenzio del sig. Aloise, sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale, certamente offre a questa Commissione ulteriori indizi di colpevolezza, oltre a rivelare la totale assenza di una rivisitazione critica della propria ingiustificabile condotta.

Risulta pertanto accertata la responsabilità dell'incolpato in ordine alle violazioni debitamente contestate e la conseguente assoggettabilità del medesimo ad idonea sanzione.



Quanto alla natura ed all'entità della sanzione, stante la gravità dei fatti accertati a carico del sig. Aloise e preso atto del totale disinteresse palesato dal medesimo nei riguardi del procedimento disciplinare scaturito dalla propria inescusabile condotta, questa Commissione ritiene che vadano accolte in toto le richieste formulate dalla Procura Federale.

Quanto invece al Sodalizio, ferma restando la responsabilità oggettiva del medesimo per i fatti addebitati al proprio tesserato e quella diretta comunque connessa ai criteri di scelta dei soggetti in vario modo destinati a rappresentare il sodalizio stesso, si ritiene che debba essere adeguatamente valutata – nella determinazione della sanzione – la condotta collaborativa e responsabile adottata subito dopo la gara (la lettera di scuse risulta trasmessa il giorno successivo alla gara), prima ancora quindi di conoscere le sanzioni disposte dal Giudice Unico Provinciale e la conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale; l'aver riconosciuto la gravità della condotta contestata e l'aver preso ufficialmente le distanze dal proprio collaboratore, rivelano la presenza di un effettivo impegno da parte del Sodalizio ad adoperarsi perché fatti analoghi non abbiano a ripetersi.

Per le ragioni che precedono, questa Commissione ritiene di dover applicare le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere:

- a carico del tesserato sig. Giovanbattista Aloise la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 1 (uno), ivi compreso il periodo di sospensione cautelativa disposto dal Giudice Unico Provinciale;
- A carico del sodalizio Pol. Pop. Roma 6 Villa Gordiani, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 9 luglio 2014